

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

**REGOLAMENTO PER L'IMPOSTA COMUNALE UNICA (I.U.C.) –
MODIFICAZIONI.**

IL SINDACO

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 13 del 12/05/2013, n. 26 del 05/08/2014 e n. 10 del 09/03/2015 con le quali si approvava il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

PREMESSO CHE:

le suddette deliberazioni sono state pubblicate sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Portale del federalismo Fiscale;

con nota prot. n. 10589/2015 del 22/04/2015 il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale con sede in Via dei Normanni 5 – Roma, ha fatto rilevare che l'art. 22 del suddetto Regolamento non è conforme a quanto stabilito dalla normativa vigente:

- in particolare al punto b), detto Regolamento, nella parte IMU, stabilisce di *assimilare ad abitazione principale le abitazioni possedute da cittadini italiani residenti all'estero. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'AIRE (anagrafe della popolazione italiana residente all'estero). L'assimilazione si estende alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritta in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo*

Nella sua nota il Ministero fa presente che, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 13, comma 2, nono periodo, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla Legge n. 214 del 2011, ad opera dell'art. 9/bis del D.L. n. 47 del 2014, convertito dalla Legge n. 80 del 2014, non è più prevista la facoltà per il Comune di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato. Detta assimilazione, invece, a decorrere dall'anno 2015, è stabilita direttamente dal comma 2, nono periodo, del citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, ma limitatamente all'ipotesi in cui si tratti di *'una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso'*.

RITENUTO pertanto di modificare il suddetto regolamento, per le ragioni di cui sopra, nel punto b) dell'art. 22 del Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nel modo seguente:

- *'una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso'*.

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi in narrativa espressi che qui si intendono integralmente riportati

1)- DI MODIFICARE il punto b) dell'art 22 del Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nel modo seguente:

- *'una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso'.*

2)- DI ALLEGARE al presente atto deliberativo il Regolamento nella sua formulazione integrale comprendente già le modifiche sopra riportate;

3)- DI PUBBLICARE, entro 30 giorni dall'approvazione, il presente regolamento sul Portale del federalismo Fiscale. La trasmissione telematica è valida ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997.

Visto il parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Caselette, 18/06/2015

Il Responsabile del Servizio
MILETTO Rag. Marco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012;

Visto lo Statuto approvato con atto consiliare n. 22 del 11/06/1991 e sue modifiche;

Con n. 10 voti favorevoli su n. 10 presenti e votanti espressi in forma palese;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra descritta.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to: BANCHIERI Pacifico

Il Segretario Comunale
F.to: Paolo Dott. DEVECCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 30/06/2015

Caselette , lì 30/06/2015

Il Segretario Comunale
F.to: Paolo Dott. DEVECCHI

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune.

Il Segretario Comunale
F.to: Paolo Dott. DEVECCHI

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Caselette, lì 30/06/2015

Il Segretario Comunale
Paolo Dott. DEVECCHI